

Rep. N. 3271/2023

**REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONTE COMPATRI
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE – CIG: 9582137599**

L'anno duemilaventitrè, addì sedici del mese di marzo, alla presenza della dott.ssa Marisa D'Amico, Segretario Generale del Comune di Monte Compatri, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. art. 97 – comma 4 – lett. c) del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, sono comparsi:

- Ing. Mastroianni Gianluca, nato a Roma il 31/01/1972, C.F. MSTGLC72A31H501B in qualità di Responsabile del Settore IV del Comune di Monte Compatri, codice fiscale 01219790589 e P. IVA 00974011009, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate dagli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, e Giusto Decreto R.G. n. 20 in data 10/08/2022, nel prosieguo denominato anche Ente appaltante;

- Sig. Corsi Rolando, nato a Sgurgola – FR - il 06/10/1936, codice fiscale CRSRND36R06I716V, in qualità di Procuratore speciale dell'impresa Autolinee Corsi e Pampanelli S.n.c., giusta Procura Speciale del 9 marzo 2016 - Rep. 80291 – Notaio Massimo Recchi, codice fiscale e partita I.V.A. 00117970608, avente sede legale a Sgurgola (FR), Corso della Repubblica n. 21, iscritta nel registro della Camera di Commercio di Frosinone - Sezione Ordinaria - al repertorio economico amministrativo n. 46954, di seguito denominata anche Società.

PREMESSO

A - che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 199/2012 ha abrogato la normativa nazionale introdotta per definire le modalità di affidamento e di gestione dei servizi di TPL, comprendenti quindi anche i servizi comunali;

B - che il trasporto pubblico locale è regolamentato dalla specifica normativa di settore costituita dall'art. 61 Legge n. 99/2009 e dal Regolamento comunitario n. 1370/2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, il quale è diventato la normativa di riferimento al sopravvenire del “vuoto” legislativo conseguente l'abrogazione per

via referendaria delle norme relative alle modalità di affidamento dei servizi locali introdotte con l'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008;

C - che la Regione Lazio, per effetto delle comunicazioni inviate alle amministrazioni comunali, ha ribadito l'invito a non attivare procedure di gara per l'affidamento dei servizi di TPL in dotazione ai singoli Comuni prima della conclusione del processo di riorganizzazione dell'intero comparto;

D - che attualmente il servizio comunale di trasporto pubblico locale di Monte Compatri rientra tra i servizi minimi riconosciuti dalla Regione Lazio, risultando così sostenuto economicamente dal finanziamento regionale;

E - che il Comune di Monte Compatri, con deliberazione di Giunta n. 211 del 29/12/2022, si è avvalso della facoltà consentita dal Regolamento comunitario n. 1370/07 di procedere alla proroga ulteriore del contratto di servizio in essere, rimanendo nell'ambito del periodo transitorio dallo stesso Regolamento fissato;

F - che l'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico risulta essere quella che da anni esercita lo stesso servizio, avendo ritenuto il Comune preferibile e corretto mantenere il rapporto con l'impresa che ha sempre svolto il servizio senza incorrere in nessuna censura;

G - che ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. n. 185/2008, convertito con la Legge n. 2/2009 è stato acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C.;

H - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il contratto in essere Rep. N. 3261 del 06/07/2021, dall'ANAC è stato attribuito il seguente codice identificativo gara CIG 9582137599;

tutto ciò premesso e ritenuto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

La premessa e le indicazioni in essa contenute sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Durata della proroga

Il presente addendum al contratto di affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico locale del Comune di Monte Compatri Rep. N. 3261 (3266) del 06/07/2021, ne dispone e disciplina la proroga al 31 dicembre 2023.

Articolo 3 - Oggetto del contratto

Il contratto disciplina, per l'intera durata dell'affidamento, compreso il periodo di proroga, l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di persone in ambito comunale secondo il programma di esercizio allegato al contratto, con le stesse modalità di esecuzione del servizio previste precedentemente, quale servizio minimo riconosciuto a suo tempo dalla Regione Lazio e come tale sostenuto economicamente sulla base di un finanziamento regionale correlato ad uno specifico chilometraggio.

Articolo 4 - Variazioni del programma di esercizio

Per effetto della espressa dichiarazione dell'impresa esercente che riconosce di non aver altro a pretendere dall'amministrazione comunale, se non quanto previsto dal contratto in materia di corrispettivi economici erogati legati al finanziamento regionale, obbligandosi ad effettuare comunque i servizi secondo le prescrizioni comunali, salvo la conservazione dello stesso parametro economico contributivo chilometrico derivante dalla quantificazione del corrispettivo riconosciuto in base ai chilometri di servizio esercitati, l'amministrazione comunale può apportare modifiche al programma di esercizio o variazioni nelle corse programmate, purché sia garantito il rispetto del vincolo di cui sopra.

Qualora, nel corso del periodo di durata della proroga, il Comune ritenga comunque di addivenire ad un potenziamento o miglioramento del servizio comunale di TPL oltre i limiti sopra fissati, è tenuto a provvedere alla quantificazione dei relativi costi ed alla loro diretta corresponsione.

Articolo 5 - Corrispettivi

Il corrispettivo dovuto alla impresa affidataria del servizio di Trasporto pubblico Locale del Comune di Monte Compatri è di € 152.509,70 (diconsi euro centocinquantaduemilacinquecentonove e centesimi settanta) annui oltre IVA al 10%, dal 01.01.2023 al 31.12.2023, pari al contributo attualmente corrisposto dalla Regione Lazio per l'esercizio e per una percorrenza chilometrica annua di 80.693 km.

Il suddetto importo sarà erogato secondo i criteri e modalità disposte dalla Regione Lazio e sarà dalla stessa versato direttamente al Comune che provvederà alla liquidazione, a fronte delle fatture emesse ed in base alla verifica della di regolarità del servizio svolto.

Salvo quanto previsto specificatamente all'art. 13 del presente contratto, qualora, nel corso dell'esercizio, la Regione Lazio dovesse procedere alla modifica dell'importo del trasferimento attribuito al Comune per

l'esercizio del servizio comunale, il Comune si impegna a non introitare direttamente la maggiore erogazione che la Regione dovesse corrispondere per l'esercizio, mentre l'impresa esercente si impegna a non chiedere al Comune alcun intervento economico a titolo compensativo, salvo definire con il Comune la riduzione dei chilometri di esercizio per mantenere inalterato l'attuale parametro del costo chilometrico, nel caso il Comune non intendesse provvedere direttamente alla erogazione della copertura per mantenere inalterato il chilometraggio complessivo di esercizio.

Articolo 6 - IVA

Il corrispettivo di cui al precedente articolo si intende al netto dell'IVA, che rimane a carico del bilancio di previsione del Comune di Monte Compatri, in conformità alle vigenti disposizioni.

Articolo 7 - Obblighi dell'Appaltatore

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del contratto, la Società si impegna e si obbliga:

a rispettare la percorrenza stabilita dai servizi minimi riconosciuti dalla Regione Lazio pari a Km. 80.693, secondo il programma d'esercizio stabilito;

b - ad osservare ed a far osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge 136/2010.

La spesa sarà liquidata esclusivamente dietro presentazione di regolari fatture riportanti il codice IBAN, comprensivo del numero di conto corrente dedicato, di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Ai sensi all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii., l'Impresa dichiara che il conto corrente dedicato è presso la Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT48N0100503211000000004780 e che le persone autorizzate ad operare su di esso sono: Corsi Rolando, nato a Sgurgola Fr il 06/10/1936, Pampanelli Ilaria, nata a Roma il 17/09/1972, Pampanelli Ileana, nata a Roma il 13/09/1975.

Articolo 8 - Tariffe

Il servizio di TPL viene svolto in base alle tariffe attualmente in vigore in ambito comunale.

Eventuali agevolazioni e/o riduzioni delle tariffe, destinate a particolari categorie di utenti, disposte in base a leggi regionali, saranno subordinate alla effettiva disponibilità delle somme dovute a titolo di compensazione da parte della Regione Lazio, quale Autorità impositrice.

Il Comune si impegna a comunicare all'impresa esercente la data di inizio dell'eventuale applicazione della riduzione tariffaria contestualmente al trasferimento dell'ammontare della relativa compensazione economica da parte della Regione Lazio. A tal fine, una volta introdotta l'agevolazione tariffaria da parte della Regione, il Comune è tenuto a comunicare all'amministrazione regionale l'ammontare dell'onere compensativo, avendo riguardo al numero di utenti comunali in grado di poter usufruire dell'agevolazione stessa.

Nel caso la Regione Lazio non provveda a soddisfare tale onere con una integrazione del finanziamento complessivo destinato al servizio comunale, l'agevolazione tariffaria non viene applicata sul servizio comunale in esercizio, a meno che non sia il Comune a voler assicurare direttamente la copertura di tale onere per finalità di natura sociale.

Articolo 9 - Orari e fermate

L'impresa affidataria del servizio comunale è tenuta ad effettuarlo in base ed in conformità al programma di esercizio approvato ed allegato al presente contratto. Ogni variazione degli orari e/o delle fermate deve essere preventivamente esaminata e discussa tra le parti contraenti e deve trovare attuazione in tutti i casi in cui, da tale esame, emerga che la variazione richiesta non incida sul costo complessivo e non determini perciò la variazione del parametro del costo chilometrico.

Articolo 10 - Organizzazione del servizio e modalità esecutive

L'impresa affidataria per garantire la funzionalità, l'efficienza e la continuità del servizio comunale di trasporto deve disporre di personale aziendale qualificato e di materiale rotabile idoneo e sufficiente, anche ai fini della sicurezza.

Articolo 11 - Rendicontazione

L'impresa affidataria è tenuta a presentare al Comune contraente, con cadenza annuale, la rendicontazione avente ad oggetto l'esercizio del servizio comunale di TPL, comprensiva del consuntivo dei chilometri effettuati nel periodo, dell'elenco degli automezzi utilizzati, dell'ammontare complessivo degli introiti e del numero di utenti trasportati.

Articolo 12 - Vigilanza e controlli

Spetta al Comune la vigilanza ed il controllo sull'andamento del servizio, sulle modalità operative con le quali viene svolto e sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa affidataria.

La vigilanza ed il controllo viene effettuato da dipendenti comunali appositamente incaricati.

Le eventuali infrazioni alla circolazione sono, invece, di competenza della polizia municipale che provvede alla applicazione delle conseguenti sanzioni secondo gli importi e le modalità di legge.

Qualora dalla vigilanza e/o dal controllo effettuati emergano violazioni al programma di esercizio od agli altri adempimenti posti a carico dell'impresa affidataria, le stesse sono direttamente contestate in appositi verbali che devono espressamente indicare le violazioni riscontrate e le eventuali giustificazioni opposte.

In ogni caso, di fronte a specifici verbali di contestazione, l'impresa ha 15 giorni di tempo per presentare apposite memorie contenenti le argomentazioni di difesa e le giustificazioni per cause di forza maggiore.

Articolo 13 - Clausola di salvaguardia

A garanzia del Comune di Monte Compatri la ditta affidataria si impegna ad accettare e con la presente accetta:

- la revisione immediata e automatica del contratto, qualora la Regione Lazio, per motivi diversi, dovesse ridurre il finanziamento, accettando la riduzione proporzionale del programma di esercizio rapportato all'entità del finanziamento;
- la risoluzione del contratto, in caso di mancata copertura totale di spesa del servizio e/o di determinazione degli ambiti ottimali, senza nulla a pretendere a titolo di danno o di qualsiasi onere che potesse derivare dalla risoluzione menzionata;
- la risoluzione, senza possibilità di rivalsa o richiesta danni da parte dell'affidatario, del contratto di servizio in caso di emanazione della normativa che preveda l'annullamento dei contratti in corso stipulati ai sensi della normativa di cui all'art. 5 comma 4 e 5 del regolamento n. 1370/07/CE e preveda l'obbligo per il Comune di attivare immediatamente procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale.

Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa per violazione degli obblighi di tracciabilità

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Nel caso di non osservanza di tale norma cogente il presente contratto si intenderà risolto automaticamente ai sensi del comma 8, art. 3, della L. 136/2010.

Articolo 15 - Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, le parti autorizzano a comunicare a terzi i propri dati personali esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale.

Articolo 16 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero intervenire sull'interpretazione e/o sull'applicazione del contratto di servizio sono devolute all'esame di un unico arbitro, scelto d'intesa tra le parti o nominato direttamente dal Presidente del Tribunale di Velletri, le cui determinazioni non sono impugnabili.

Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente.

Articolo 17 - Revisione del contratto di servizio

Al di fuori degli obblighi espressi previsti dal presente contratto, le parti contraenti, qualora si verificano nel corso della durata dell'esercizio condizioni normative, operative od anche finanziarie imprevedute ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di servizio, possono procedere consensualmente e d'intesa alla revisione delle clausole contrattuali che riguardino:

- a- le modalità di esercizio;
- b- i chilometri di esercizio;
- c- la variazione delle tariffe e/o degli introiti tariffari in rapporto al parametro oggettivo di costo chilometrico garantito contrattualmente.

Articolo 18 - Clausole finali

L'impresa affidataria conferma e ribadisce l'impegno assunto di assicurare la continuità dell'esercizio del servizio per tutta la durata del periodo di proroga, sulla base della garanzia del rispetto del parametro di costo chilometrico previsto, attuabile a scelta dell'amministrazione comunale, sia con l'aumento dei corrispettivi che con la riduzione dei chilometri di esercizio, qualora la Regione Lazio provveda a ridurre l'ammontare dei trasferimenti dovuti al Comune per l'esercizio di tale servizio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti si danno reciprocamente atto che sarà applicata la normativa vigente, sia particolare relativa alla specifica materia settoriale, sia generale relativa alla disciplina civilistica del trasporto terrestre.

Articolo 19 - Spese e diritti

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse e quant'altro accorrente saranno a carico della impresa affidataria.

Articolo 20 - Registrazione

Poiché il presente contratto è soggetto ad IVA le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 8 della Legge 07/12/1999 n. 472.

Il presente contratto è esente dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della Legge 08/06/1962 n. 604.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto redatto mediante strumenti informatici su n. 8 (otto) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, previo accertamento della loro identità personale, lo sottoscrivono mediante l'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, verificato a mia cura ai sensi del D.P.C.M. 9 del 22/02/2013.

Letto, confermato e sottoscritto:

Hanno firmato il presente documento informatico con firma digitale, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

Il Rappresentante della stazione appaltante – Responsabile Settore V – Gianluca Mastroianni

L'Amministratore Unico della Società *Autolinee Corsi e Pampanelli S.n.c.* – Sig. Corsi Rolando

Il Segretario Comunale del Comune di Monte Compatri – Dott.ssa Marisa D'Amico

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di € 45,00.